

TRIBUNALE DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Ufficio esecuzioni immobiliari

R.G.E. [REDACTED]

Il G.E., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15.11.2023;
ritenuto che l'estinzione del giudizio di divisione endoesecutiva determini l'estinzione della
procedura esecutiva sottesa, della quale è stata disposta la sospensione in pendenza del predetto
giudizio;

osservato, infatti, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità che *“all'estinzione
del giudizio di divisione endoesecutiva consegue quella del processo esecutivo cui quello è
funzionalmente collegato (Cass. 08/01/1968, n. 44): poiché questo non può essere proseguito né
rimanere indefinitamente sospeso, in attesa di un evento - quale l'inserimento e l'utile esperimento
del giudizio cognitivo di divisione nell'ambito dell'esecuzione come mezzo indispensabile al fine del
suo espletamento - che non può più verificarsi. (cfr. Cass. 20817/2018);*

ritenuto, nel caso di specie, che l'estinzione del giudizio di divisione, imputabile all'inattività di
parte attrice, determini, in applicazione dei sopra richiamati condivisibili principi, l'estinzione della
presente esecuzione;

P.Q.M

dichiara l'estinzione della procedura esecutiva R.G.E. [REDACTED] e ordina la cancellazione della
trascrizione del pignoramento dell [REDACTED] R.P. [REDACTED] R.G. [REDACTED].

Si comunichi

Latina, 30.11.2023

Il G.E.

dott.ssa Alessandra Lulli